

Legge federale concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero

del 24 marzo 2000 (Stato 1° gennaio 2009)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 1999²,
decreta:

Art. 1 Oggetto

¹ La Confederazione promuove la diffusione di conoscenze generali riguardanti la Svizzera, si adopera per suscitare la simpatia verso il nostro Paese e mette in evidenza la sua diversità e le sue attrattive.

² L'adempimento di questo compito compete al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).³

Art. 2⁴ Compiti

¹ Il DFAE favorisce la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero; procura loro le informazioni necessarie all'adempimento dei rispettivi compiti.

² Esso elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un'immagine realistica e positiva della Svizzera all'estero.

³ Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli uffici federali interessati.

⁴ Assume la direzione di progetto per la partecipazione ufficiale della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici.

⁵ Può promuovere l'immagine della Svizzera all'estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.

RU **2000** 2585

¹ RS **101**

² FF **1999** 8465

³ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941 5944; FF **2007** 6027).

⁴ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941 5944; FF **2007** 6027).

⁶ Può affidare l'esecuzione di compiti particolari a terzi, all'interno o all'esterno dell'Amministrazione federale; vigila sull'adempimento di tali compiti.

⁷ Pubblica un rapporto annuale.

Art. 3⁵ Finanziamento

¹ Gli altri compiti sono finanziati mediante il preventivo annuo del DFAE.

² La partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici è finanziata mediante contributi straordinari della Confederazione.

Art. 4 a 6⁶

Art. 7⁷

Art. 8⁸

Art. 9 Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

^{2 e 3 ...}⁹

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 19 marzo 1976¹⁰ che istituisce una Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all'estero è abrogata.

Art. 11 Disposizione transitoria

Il nuovo diritto è applicabile alle procedure in corso nel momento dell'entrata in vigore della presente legge.

⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941 5944; FF **2007** 6027).

⁶ Abrogati dal n. II 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941 5944; FF **2007** 6027).

⁷ Abrogato dal n. I 4 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU **2006** 5599; FF **2006** 7109).

⁸ Abrogato dal n. II 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941 5944; FF **2007** 6027).

⁹ Abrogati dal n. II 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941 5944; FF **2007** 6027).

¹⁰ [RU **1976** 2087]

Art. 12 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 15 novembre 2000¹¹

¹¹ DCF del 25 ott. 2000 (RU **2000** 2587)

